



Il giorno 9 luglio 2021, alle ore 16,30, in seconda convocazione, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci, in presenza e on line, con all'ordine del giorno l'approvazione del nuovo statuto per trasformare il Centro Studi nelle Associazione del Terzo Settore.

La presenza dei soci risulta da apposito elenco allegato al presente verbale.

Il presidente illustra lo statuto, in particolare gli articoli che modificano lo statuto vigente, in coerenza con le norme disposte dal Dlgs n. 117/2017.

Diversi soci intervengono chiedendo approfondimenti su alcuni temi che caratterizzano le peculiarità del Terzo Settore.

Alla fine della discussione, il Presidente mette in votazione il nuovo Statuto.

I soci approvano all'unanimità.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente chiude l'Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì - Cesena
Ufficio Provinciale di Forlì

Registrato a Forlì il 24 SET, 2021

N. 1675

Mod. 3

Euro

esente

L'ADDETTO AL



**STATUTO "CENTRO STUDI LEONARDO MELANDRI ETS"****ART. 1 - SEDE, COSTITUZIONE, DURATA**

E' costituita ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 l'Associazione denominata "CENTRO STUDI LEONARDO MELANDRI ETS" *Ente del Terzo Settore* d'ora in avanti "Associazione". L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale a Forlì, Corso della Repubblica 117 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 2 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - UTILI O AVANZI DI**GESTIONE**

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 3 – FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'associazione intende mantenere vivo il ricordo del Senatore Leonardo Melandri nella sua esemplare figura di cittadino che ha scelto di partecipare alla vita politica e sociale della propria città portando sempre la testimonianza delle sue convinzioni

morali. Non trascurando certamente gli altri risultati che il Senatore Leonardo Melandri ha ottenuto a livello locale e nazionale, l'Associazione intende onorare il prezioso e sapiente contributo di idee e di organizzazione all'insediamento dell'Ateneo Bolognese in Romagna, promuovendone la trasformazione nella attuale forma di "Multicampus".

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs n. 117/2017 aventi ad oggetto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di



interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Attività di studio, conferenze, dibattiti, convegni, congressi;
- Pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
- Creazione di finestre di aggiornamento on-line e siti internet inerenti alle finalità associative;
- Attività di formazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati e gruppi di studio, lavoro e ricerca;
- Report di analisi economiche e/o finanziarie, che interessino il territorio e della cultura in generale, anche scientifica;
- Promozione o concorso all'attuazione di iniziative volte a stimolare sinergie tra Università e mondo produttivo;
- Conferimento e/o promozione di borse di studio volte al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di



pag.

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, gli Enti pubblici e le imprese, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei

seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le persone giuridiche pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Con riferimento ai soci persone giuridiche dovrà comunque essere rispettato il vincolo della preponderanza degli ETS ed enti senza scopo di lucro nella compagine associativa.

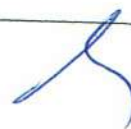
ART. 5 – MODALITA' DI AMMISSIONE

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.



pag.

In caso di non ammissione motivata, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

A ciascun socio è attribuito un voto indipendentemente dalle tipologie di socio.

I soci persone giuridiche possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto attraverso il proprio legale rappresentante o delegato e possono accedere alle cariche associative candidando il legale rappresentante o delegato.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In



pag.

particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

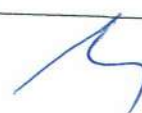
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 7 - PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali.

La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;



pag.

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;



pag.

- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione e sui ricorsi presentati dai soci esclusi;

f. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

g. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

h. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta



pag.

con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

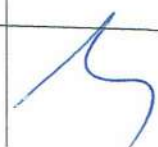
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con



un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.

L'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i $3/4$ (tre quarti) degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i $2/3$ (due terzi) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $3/4$ (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle

cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

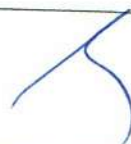
Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre anni.

Gli Enti Pubblici e le Imprese possono concorrere alla nomina di uno o più amministratori a condizione che la stessa non deve configurare situazioni di direzione, coordinamento e controllo di cui all'art. 4 del Codice del Terzo Settore.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso può provvedere alle sostituzioni, nominando i primi dei non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono



pag.

convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o 2/3 (due terzi) dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- Il Tesoriere, quest'ultimo può coincidere con il Segretario qualora il

Consiglio Direttivo sia composto da tre componenti;

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- i. stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni



spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 12 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati, registro dei volontari assicurati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

pag.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ART. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi socio-culturali;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali degli enti del terzo settore;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;



pag.

l) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

Le quote annuali di adesione all'Associazione e i contributi straordinari, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI-SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il



pag.

bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

All'interno del bilancio deve essere inserito un rendiconto specifico delle eventuali attività di raccolta fondi, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna attività.

ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

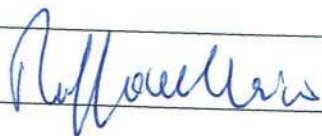
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice



pag.

civile.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

